



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

CORTE DEI CONTI

E

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

(artt. 162, comma 5, e 213, comma 3 lett. a) del D.lgs. 18/4/2016 n. 50)

La Corte dei conti (di seguito Corte), con sede in Roma, in persona del Presidente dr. Arturo Martucci di Scarfizzi,

e

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Autorità), con sede in Roma, in persona del Presidente dr. Raffaele Cantone,

congiuntamente definite "Parti"

PREMESSO

- che in data 28/5/2015 è intervenuto tra le Parti un primo Protocollo d'intesa;
- che il fenomeno corruttivo viene concordemente ritenuto di multiforme valenza e la materia dei contratti secretati, di cui al successivo "considerato" attiene alle competenze istituzionali di entrambe le Parti;
- che è pertanto necessario provvedere alla sottoscrizione di un ulteriore apposito Protocollo d'intesa;

CONSIDERATO

- che la Corte, ai sensi dell'art. 162, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "*tramite un proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza, esercita il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento*";
- che l'Autorità, ai sensi dell'art. 213, comma 3, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "*vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice*";
- che nell'autonoma operatività della Corte e dell'Autorità nell'esercizio delle rispettive attribuzioni (controllo e vigilanza), le quali, distinte per natura ed effetti, operano su piani diversi, occorre individuare momenti ed ambiti di scambio informativo nel rispetto comunque delle esigenze di riservatezza al fine di sviluppare le opportune sinergie tra le due diverse funzioni sul piano del "*modus operandi*" secondo un principio di leale collaborazione tra organi istituzionali.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

ARTICOLO 1 OBIETTIVI E STRUMENTI

1. Le Parti convengono di collaborare, nell'ambito delle proprie autonome e distinte funzioni di controllo e vigilanza sui contratti secretati o che esigono particolari misure di

sicurezza, mediante scambio di informazioni e dati nel rispetto della esigenze di riservatezza e della normativa sul segreto. A tal fine gli interlocutori di entrambe le Parti ed i rispettivi delegati dovranno essere muniti del Nulla Osta di Sicurezza (NOS).

2. Per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa è istituito tra le Parti un "Tavolo di consultazione permanente" tra il Presidente della Corte e il Presidente dell'Autorità (o uno o più soggetti da loro delegati), con il compito di definire le linee programmatiche della collaborazione.

ARTICOLO 2

AMBITI DI COLLABORAZIONE

1. La collaborazione istituzionale tra le Parti riguarderà principalmente i seguenti ambiti:
 - a. **Segnalazioni, informazioni, esposti e denunce:** le Parti si scambiano reciprocamente, nel rispetto delle esigenze di riservatezza e della normativa sul segreto, segnalazioni, informazioni, esposti e denunce concernenti l'aggiudicazione, la stipulazione e l'esecuzione di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza.
 - b. **Cooperazione istruttoria:** le Parti individueranno, nel rispetto delle prerogative istituzionali e del segreto istruttorio nonché nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di obblighi posti per la tutela della segretezza, casistiche di rilievo generale, desumibili dall'attività di controllo della Corte (rilievi istruttori, note avviso e deliberazioni in sede di controllo preventivo ovvero osservazioni e raccomandazioni in sede di controllo successivo) nonché dall'attività di vigilanza dell'Autorità (nella fase antecedente all'aggiudicazione ovvero nella fase esecutiva del contratto), al fine di consentire l'elaborazione di un compendio delle osservazioni rese dalla Corte in sede di controllo preventivo e successivo nonché l'elaborazione di linee-guida da parte dell'Autorità soprattutto sui presupposti per il ricorso alla secretazione.

ARTICOLO 3

RISERVATEZZA E RISPETTO DELLA NORMATIVA SUL SEGRETO

1. Le Parti si impegnano a considerare e a mantenere riservati e a far mantenere riservati dai propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutti i dati e le informazioni classificate di cui venissero a conoscenza in virtù del presente Protocollo d'intesa nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di obblighi posti per la tutela della segretezza.
2. Il Presidente dell'Ufficio di cui all'articolo 162, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e un Consigliere dell'ANAC, appositamente delegato dal Presidente dell'ANAC, sono tenuti al corrente, anche informalmente, delle linee programmatiche di cui all'art. 1, comma 2.

ARTICOLO 4
DURATA

1. Il presente Protocollo d'intesa ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per espressa volontà delle parti.

Roma, 01/02/2017

per la Corte dei Conti
il Presidente
Arturo Martucci di Scarfizzi

per l'Autorità Nazionale Anticorruzione
il Presidente
Raffaele Cantone
